



**Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
della Provincia di Perugia**

# **ALCUNE NOVITA' DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' PER IL 2016**

**Formazione Autoprodotta – 24 novembre 2015**

**Dott.ssa Silvia Maticchioni**

# RIDUZIONE ALIQUOTE IRES

- ✓ L'ALIQUOTA IRES PASSA DAL 27,5% AL:
    - **24,5% A DECORRERE DAL 1/1/2016** CON EFFETTO DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO
    - **24% A DECORRERE DAL 1/1/2017**
  
  - ✓ VIENE RIDETERMINATA L'ALIQUOTA DELLA RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA SUGLI UTILI CORRISPOSTI A SOCIETA' ED ENTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' IN UNO STATO MEMBRO UE, O STATO ADERENTE ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) INCLUSI NELLA WHITE LIST.
- L'ALIQUOTA PASSA DALL'1,375% AL:
- **1,225% A DECORRERE DALL' 1/1/2016** CON EFFETTO DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO
  - **1,20% A DECORRERE DALL' 1/1/2017**

**N.B. RIDUZIONI CONDIZIONATE AL RICONOSCIMENTO IN SEDE EUROPEA DEI MARGINI FLESSIBILITA'EMERGENZA FLUSSI DI IMMIGRAZIONE**

# AMMORTAMENTI – MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO D'ACQUISTO

## SUPER - AMMORTAMENTI

### AMBITO SOGGETTIVO

TITOLARI REDDITO D'IMPRESA o ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

### BENI AGEVOLABILI

BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO AGEVOLATO, ANCHE MEDIANTE LEASING, DI USO DUREVOLE ATTI AD ESSERE IMPIEGATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA

### BENI ESCLUSI

BENI IMMATERIALI e BENI USATI (A QUALUNQUE TITOLO UTILIZZATI); BENI MERCE E MATERIALI DI CONSUMO; FABBRICATI E COSTRUZIONI; BENI MATERIALI STRUMENTALI PER I QUALI VIGE UN COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO INFERIORE AL 6,5%; (ULTERIORI SU TABELLA ALLEGATA AL DDL)

### PERIODO AGEVOLATO

GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 15/10/2015 AL 31/12/2016

# AMMORTAMENTI – MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO D'ACQUISTO

## SUPER - AMMORTAMENTI

### AGEVOLAZIONE

**MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO DI ACQUISTO DEI BENI AGEVOLABILI AI FINI DELLA DEDUCIBILITA' DELL'AMMORTAMENTO**

### AUTOVETTURE

MAGGIORAZIONE DEL 40% DEI LIMITI PER LA DEDUZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI BENI DI CUI ALL'ART. 164 CO.1 LETT B) TUIR:

- AUTOVETTURE INCREMENTO COSTO D'ACQUISTO DEL 40%
- IL LIMITE AL COSTO FISCALE VIENE INCREMENTATO DELLA STESSA MISURA
- LA DEDUCIBILITA' RIMANE INVARIATA

**NESSUN EFFETTO SULLA DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2015.**

**L'ACCONTO PER IL 2016 CONSIDERANDO QUALE IMPOSTA DEL PERIODO PRECEDENTE QUELLA CHE SI SAREBBE DETERMINATA IN ASSENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

# SUPER - AMMORTAMENTI ESEMPI

## ESEMPIO 1:

- Costo d'acquisto bene strumentale € 100
- Costo deducibile amm.to fiscale € 140
- Aliquota amm.to ipotetica 20%
- Deduzione di € 28 invece che € 20, per 5 anni

## ESEMPIO 2:

- Per autovetture e autocaravan limite costo fiscale € 25,306,39 (in luogo dell'ordinario € 18,075,99)
- Per i motocicli € 5.784,32 (in luogo dell'ordinario € 4.131,66)
- Per i ciclomotori € 2.892,16 (in luogo dell'ordinario € 2.065,83)

# RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

## RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

### OGGETTO

- PARTECIPAZIONI NON QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI POSSEDUTE AL 1/1/2016 IN PROPRIETA' O USUFRUTTO, DA PERSONE FISICHE, SOCIETA' SEMPLICI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, ENTI NON COMMERCIALI, NON IN REGIME D'IMPRESA
- TERRENI EDIFICABILI E TERRENI CON DESTINAZIONE AGRICOLA POSSEDUTI AL 1/1/2016 A TITOLO DI PROPRIETA', USUFRUTTO, SUPERFICIE ED ENFITEUSI

### IMPOSTA SOSTITUTIVA

- PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: 4%
- PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E TERRENI: 8%

# RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

## RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

### VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

ENTRO IL 30/6/2016 IN **UNICA SOLUZIONE**, OVVERO IN CASO DI RATEIZZAZIONE, LIMITATAMENTE ALLA PRIMA DELLE **TRE RATE ANNUALI** DI PARI IMPORTO. SULLE RATE SUCCESSIVE AL 30/06/2017 (II RATA) E AL 30/06/2018 (III RATA) VANNO APPLICATI INTERESSI DEL 3% ANNUO

### PERIZIA

GIURATA ENTRO IL 30/6/2016 E DOVRA' ESSERE REDATTA ED ASSERVERATA DAI PROFESSIONISTI INDIVIDUATI. SI PRENDONO COME RIFERIMENTO I VALORI AL 1/1/2016

# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

## RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

### BILANCIO DI RIVALUTAZIONE

I BENI RIVALUTABILI DEVONO RISULTARE DAL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2014. LA RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO, PER IL QUALE IL TERMINE DI APPROVAZIONE SCADE SUCCESSIVAMENTE AL 1/1/2016, DEVE RIGUARDARE TUTTI I BENI APPARTENENTI ALLA STESSA CATEGORIA OMOGENEA E DEVE ESSERE ANNOTATA NEL RELATIVO INVENTARIO E NELLA NOTA INTEGRATIVA

### IMPOSTE SOSTITUTIVE

- **16% PER I BENI AMMORTIZZABILI**
- **12% PER I BENI NON AMMORTIZZABILI**

IL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE PUO' ESSERE AFFRANCATO CON UN'ULTERIORE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%

# RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

## RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

### VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE

IN UN'UNICA RATA ENTRO IL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SALDO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DOVUTE PER IL PERIODO D'IMPOSTA CON RIFERIMENTO AL QUALE LA RIVALUTAZIONE E' ESEGUITA

### EFFETTI FISCALI

- I MAGGIORI VALORI SI CONSIDERANO RICONOSCIUTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'IRAP A DECORRERE DAL TERZO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA RIVALUTAZIONE E' ESEGUITA.
- AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE, ESSI ACQUISISCONO INVECE EFFICACIA A DECORRERE DAL QUARTO ESERCIZIO SUCCESSIVO

# RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IVA

VENGONO ELIMINATI GLI AUMENTI DELLE ALIQUOTE IVA ORDINARIA ED "AGEVOLATA" PREVISTI PER GLI ANNI 2016, 2017, 2018. VIENE DISPOSTO UN NUOVO E DIFFERENTE AUMENTO:

**PER L'ALIQUOTA IVA ORDINARIA DEL 22% E' PREVISTO UN INCREMENTO DI DUE PUNTI PERCENTUALI A DECORRERE DAL 1/1/2017 (PER UNA MISURA PARI AL 24%); UN INCREMENTO DI UN ULTERIORE PUNTO PERCENTUALE A DECORRERE DAL 1/1/2018 (PER UNA MISURA PARI AL 25%)**

**PER L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 10% E' PREVISTO UN INCREMENTO DI TRE PUNTI PERCENTUALI A DECORRERE DAL 1/1/2017 (PER UNA MISURA PARI AL 13%)**

# NOTE DI VARIAZIONE IN CASO DI PROCEDURE ESECUTIVE O CONCORSUALI

## MODIFICHE ALL'ART. 26 DPR 633/72

	MOMENTO DI EMISSIONE	DECORRENZA
<b>PROCEDURE CONCORSUALI DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE</b>	<p>LA NOTA DI VARIAZIONE PUO' ESSERE EMESSA <u>DALLA DATA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO</li> <li>• DEL PROVVEDIMENTO CHE ORDINA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</li> <li>• DEL DECRETO DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO</li> <li>• DEL DECRETO CHE DISPONE LA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE IN CRISI</li> </ul>	<p>ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE <b>A DECORRERE DALL' 1/1/2017</b></p>

# NOTE DI VARIAZIONE IN CASO DI PROCEDURE ESECUTIVE O CONCORSUALI

## MODIFICHE ALL'ART. 26 DPR 633/72

MOMENTO DI EMISSIONE		DECORRENZA
<b>PROCEDURE ESECUTIVE RIMASTE INFRUTTUOSE DEL CEDENTE</b>	<p>LA NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE PUO' ESSERE EMESSA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• NELL'IPOTESI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, QUANDO NON VI SONO BENI O CREDITI DA PIGNORARE</li><li>• NELL'IPOTESI DI PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI, QUANDO RISULTI LA MANCANZA DI BENI DA PIGNORARE</li><li>• NELL'IPOTESI IN CUI SI DECIDA DI INTERROMPERE LA PROCEDURA ESECUTIVA PER ECCESSIVA ONEROSITA'</li></ul>	<b>ALLE OPERAZIONI ANCHE ANTERIORI ALL' 1/1/2017</b>

# NOTE DI VARIAZIONE IN CASO DI PROCEDURE ESECUTIVE O CONCORSUALI

## MODIFICHE ALL'ART. 26 DPR 633/72

MOMENTO DI EMISSIONE		DECORRENZA
RISOLUZIONE DI CONTRATTI AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA	SE CONSEGUENTE AD INADEMPIMENTO DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE, IL CEDENTE O PRESTATORE PUO' EMETTERE NOTA DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE, FATTO SALVO IL CASO IN CUI SIA IL CEDENTE CHE IL CESSIONARIO ABBIANO CORRETTAMENTE ADEMPIUTO ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI	ALLE OPERAZIONI ANCHE ANTERIORI ALL' 1/1/2017

**N.B.** A FRONTE DELL'EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE DA PARTE DEL CEDENTE, IL CESSIONARIO, CHE ABBA GIA' REGISTRATO L'OPERAZIONE, DEVE REGISTRARE LA VARIAZIONE NEI LIMITI DELLA DETRAZIONE OPERATA, SALVO IL SUO DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL CORRISPETTIVO PAGATO AL CEDENTE A TITOLO DI RIVALSA

# NUOVI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

**E' INNALZATO DA € 999,99 AD € 2.999,99, MA CON ALCUNE PRECISAZIONI**

## NUOVI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

<b>ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI</b>	RIMANE A € 1.000,00 L'IMPORTO A PARTIRE DAL QUALE DEVONO RECARE INDICAZIONE DEL NOME O DELLA RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO E LA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA'
<b>SALDO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE</b>	IL LIMITE RESTA FERMO A € 999,99
<b>CANONI DI LOCAZIONE</b>	VIENE PREVISTA L'ABROGAZIONE DELL'ART. 12 CO. 1.1 DL 201/2011 SECONDO CUI I PAGAMENTI DI CANONI DI LOCAZIONE RIGUARDANTI UNITA' ABITATIVE SONO CORRISPOSTI OBBLIGATORIAMENTE CON MODALITA' CHE ESCLUDONO L'UTILIZZO DEL CONTANTE E NE ASSICURINO LA TRACCIABILITA'

# NUOVI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

## NUOVI LIMITI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

### SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

ABROGAZIONE DELL'ART. 32-BIS CO.4 DL 133/2014 SECONDO CUI TUTTI I SOGGETTI DELLA FILIERA DEI TRASPORTI PROVVEDONO AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI RESE IN ADEMPIMENTO DI UN CONTRATTO DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA UTILIZZANDO STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO E OGNI ALTRO STRUMENTO IDONEO A GARANTIRE LA TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI, INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO DOVUTO